

GAMMA di Savina Bonnin

**RACCOLTA LEGGI E CIRCOLARI
REGIONALI**
per
OPERATORI SHIATSU
e in
DISCIPLINE BIONATURALI

UN'INTERESSANTE RASSEGNA DELLE NORMATIVE LOCALI VIGENTI NEL
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Coazze docet.

I Regolamenti Comunali della Regione Emilia-Romagna sono stati rilevati tra il 3 ed il 6 dicembre 2014.

Invitiamo a segnalarci eventuali carenze od omissioni.

Al fine di evitare errate interpretazioni è necessario fare sempre riferimento alla data della norma ed a quella di vigenza.

A cura di Renzo Chiampo

Hanno collaborato: Renzo Chiampo, Savina Bonnin, Valter Vico,

vers. 2015-01

**MANUALE LEGGI E CIRCOLARI REGIONALI
per OPERATORI SHIATSU e in D.B.N.**

INDICE

Legge 14 gennaio 2013	
Disposizioni in materia di professioni non organizzate	pag. 2
Regione Piemonte	pag. 7
Regione Lombardia	pag. 10
Regione Trentino Alto Adige	pag. 15
Regione Veneto	pag. 17
Regione Friuli Venezia Giulia	pag. 17
Regione Liguria	pag. 17
Regione Emilia Romagna	pag. 18
Regione Toscana	pag. 29
Regione Umbria	pag. 39

LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 1.

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, i cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2.

(Associazioni professionali)

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-*bis* codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-*ter* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli *standard* qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di

cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito *internet*, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3.

(Forme aggregative delle associazioni)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli *standard* professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4.

(Pubblicità delle associazioni professionali)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 pubblicano nel proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito *web*.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5.

(Contenuti degli elementi informativi)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;

b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

d) struttura organizzativa dell'associazione;

e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 6.

(Autoregolamentazione volontaria)

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
 - a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
 - b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
 - c) agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
 - d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
 - e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 - f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8.

(Validità dell'attestazione)

1. L'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9.

(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)

1. Le associazioni professionali di cui all'articolo 2 e le forme aggregative di cui all'articolo 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e

professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accREDITATI dall'organismo unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito *web* dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI PUBBLICATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Alle ore 12 del 11 gennaio 2015 risultano elencate, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 4/2013, sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico, le seguenti associazioni operanti nel settore delle D.B.N.:

Asso Counseling

FISieo – Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori

F.I.T.T.M. – Federazione Italiana Traditional Thai Massage

U.N.C. – Unione Nazionale Chinesiologi (discipline motorie)

Per l'aggiornamento consultare il sito www.sviluppoeconomico.gov.it

A fondo pagina selezionare "per il cittadino"

Titoli e professioni

Professioni non organizzate

Associazioni che rilasciano attestati di qualità

OGNUNO A SUO MODO



Campanile di Coazze, località di villeggiatura in provincia di Torino situata a 750 mt. s.l.m., in Val Sangone

LEGGI E NORMATIVE REGIONALI

Riportiamo, a titolo informativo, le leggi regionali entrate in vigore, e quasi tutte dichiarate incostituzionali, relative all'attività degli operatori shiatsu.

Il presente capitolo ha valore prevalentemente orientativo, non rientrando l'argomento nel nostro settore di competenza.

Ci scusiamo per eventuali inesattezze od omissioni.

REGIONE PIEMONTE

[L.R. n. 25 del 24/10/2002](#)

Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali.

[Dichiarata incostituzionale con sentenza n. 353 del 27/11/2003](#)

[L.R. n. 13 del 31/05/2004](#)

Regolamentazione delle discipline bio-naturali

[Dichiarata incostituzionale con sentenza n. 424 del 16/11/2005](#)

[L.R. n. 32 del 18/09/2006](#)

Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.

- Le discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie,
- non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica,
- né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta,
- né alle attività di estetica.
- L'operatore non prescrive farmaci.
- Si accede all'esercizio previo percorso di formazione di durata minima triennale.

[Dichiarata incostituzionale con sentenza n. 93 del 02/04/2008](#)

- [Disposizioni in contrasto con il principio che è riservata alla legislazione statale l'individuazione delle nuove figure professionali](#)

[Circolare del 30/07/2013, prot. N. 18311/DB2017 della Direzione Sanità](#)

Oggetto: Chiarimenti in merito alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni In materia di professioni non organizzate"

La Regione Piemonte, in più occasioni, ha ritenuto opportuno sottolineare che, in assenza di una specifica disciplina, qualsiasi pratica sul corpo umano dovesse essere ricondotta alle norme che regolano le attività medico-terapeutiche o a quelle dell'estetica e del benessere

Di altro avviso sono sempre stati numerosi operatori che praticano le cosiddette discipline "olistiche" e "bionaturali" che, in alcuni casi, hanno presentato ricorso contro i pronunciamenti della Regione.

Per ben due volte la Regione Piemonte, per uscire da una impasse che dura da qualche anno, ha cercato di disciplinare con propria legge queste pratiche "alternative" o "complementari" ma in entrambi i casi la Corte Costituzionale non ha riconosciuto la potestà legislativa regionale in materia di istituzione e regolamentazione di nuove professioni.

A conferma di quanto affermato dalla Corte la Conferenza Stato Regioni ha recentemente approvato un'intesa sulle discipline dell'agopuntura, omeopatia e fitoterapia riconducendole all'ambito medico e, quasi contemporaneamente, il Parlamento ha approvato la legge 14 gennaio 2013, n. 4 che detta disposizioni in materia di "professioni non organizzate".

Questa norma è stata salutata favorevolmente da molti professionisti che non operano sotto la vigilanza e tutela di ordini o collegi, comprese alcune categorie di operatori che affermano di praticare discipline olistiche e bionaturali non riconducibili ad attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative" (art. 1 comma 2 della norma in esame).

La stessa norma prevede, inoltre, che l'esercizio delle professioni non ordinistiche sia "libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista."

Senza entrare nel merito del "cuore" del provvedimento che promuove le forme aggregative delle associazioni e stimola l'autoregolazione volontaria, giova sottolineare che l'art. 10 del provvedimento in esame attribuisce la competenza in materia di vigilanza e sanzioni al Ministero dello sviluppo economico che ricorrerà all'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.

Ciò premesso, ne consegue che le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della Legge 4/2013 senza obblighi di Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) e senza obbligo di associazione.

Si ribadisce pertanto il contenuto della nota regionale a firma congiunta Sanità/Attività Produttive (prot. 7341/DB1603 del 12.07.2011) con la quale si rappresenta la necessità che le pratiche sul corpo umano, anche quando non invasive, siano da ricomprendere nelle discipline terapeutiche o estetiche poiché non si possono escludere, in linea di principio, effetti sulla salute, sul benessere o sull'estetica e poiché in taluni casi le pratiche adottate sono sovrapponibili o riconducibili a quelle disciplinate da specifiche norme.

I professionisti che dichiareranno di operare ai sensi della Legge 4/2013 ma che utilizzeranno richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici, interverranno sui loro clienti con pratiche invasive, prometteranno guarigioni da malattie a miglioramento del benessere psicofisico saranno pertanto perseguiti dagli organi di controllo competenti del Servizio Sanitario Regionale.

Circolare del 17/09/2013, prot. N. 21848/DB2017 della Direzione Sanità

**Oggetto: Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".
Ulteriori precisazioni.**

Con riferimento alle richieste di chiarimento sui contenuti della nota prot. n° 18311/DB2017 del 30.07.2013 avente come oggetto “*Chiarimenti in merito alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate*”, pervenute da più parti, si precisa quanto segue.

La nota regionale ha come obiettivo principale quello di ribadire che le richieste di eventuale registrazione amministrativa di attività ricadenti nella disciplina della Legge 4/2013 o indicazioni rivolte a disciplinare le “professioni non organizzate” non sono riconducibili ai procedimenti amministrativi che fanno capo ai Servizi di Prevenzione delle ASL. Sono fatte salve, ovviamente, le competenze di altri Enti o Amministrazioni pubbliche.

La nota regionale citata invita i Servizi delle ASL ad intervenire nei casi in cui si ravvisi l’ipotesi di esercizio abusivo della professione che, per quanto riguarda l’area medica, non si limita a pratiche invasive sul corpo ma può riguardare anche altri ambiti di intervento quali, ad es. la psicologia e la psichiatria.

Il “benessere psicofisico” a cui fa riferimento l’ultimo periodo della nota regionale non riguarda, pertanto, le condizioni ottenibili mediante esercizio di attività svolte legittimamente ai sensi della Legge 4/2013.

Il richiamo agli obblighi di controllo rivolto ai competenti Servizi delle ASL non si riferisce, quindi, all’attuazione della Legge 4/2013 ed alle professioni non organizzate, legittimamente svolte ma alla corretta applicazione delle discipline sanitarie ed estetiche ed all’esercizio abusivo di attività riconducibili all’area medica o a quella estetica.

REGIONE LOMBARDIA

L.R. n. 2 del 01/02/2005

Norme in materia di discipline bio-naturali.

Art. 1 – Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona.

Art. 2 – Viene istituito il registro degli operatori.

Al quale possono iscriversi coloro che abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4.

L'iscrizione nel registro non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori.

Art. 3 – Viene istituito il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.

L'iscrizione nel registro costituisce condizione per l'accreditamento degli enti di formazione.

Art. 4 – Viene definito il comitato tecnico scientifico per la realizzazione della legge.

Art. 6 – Gli operatori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino negli standard definiti, posso richiedere l'iscrizione nel registro.

Con il Regolamento Regionale 24/02/2006 sono state dettate le norme circa la composizione e l'operatività della Consulta regionale di cui all'art. 4.

La Consulta si è riunita la prima volta nel giugno 2008.

Decreto n. 4669 del 29/05/2012

Istituzione dei registri degli operatori in discipline bio-naturali e degli enti di formazione in discipline bio-naturali, in attuazione della legge regionale 2/2005

IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI

Visto l'art. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni;

Vista la legge regionale n.2 del 1 febbraio 2005 «Norme in materia di discipline bio-naturali»;

Vista la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2012 «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE...» che in particolare all'art. 3 comma 4 che richiama l'iscrizione degli operatori in discipline bio-naturali al registro di cui all'art 2 della l.r. 2/2005;

Considerato che la legge regionale n. 2/2005 stabilisce che:

- ★ “le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona e che tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate”;
- ★ “le discipline bio-naturali sono articolate in diversi indirizzi e, fermo restando le caratteristiche di base comuni, ognuna di esse utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine”;

Preso atto che la richiamata legge regionale stabilisce l'istituzione presso la Giunta regionale:

- del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, ai sensi dell'art. 2;
- del registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3;

Evidenziato altresì che in particolare l'art. 4 prevede la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di supporto tecnico e in particolare con il compito di partecipare alla definizione dei requisiti per l'iscrizione dei registri e alla valutazione delle domande di iscrizione;

Considerato che il Comitato Tecnico Scientifico, regolarmente costituito, nell'ambito delle sue funzioni ha svolto un'attività di preparazione e supporto alla Giunta Regionale per la definizione:

- a) degli standard professionali e formativi di riferimento per la progettazione dei percorsi formativi concernenti le discipline bio-naturali,
- b) di un codice deontologico dell'operatore in discipline bio-naturali e di una carta etica degli enti di formazione in discipline bio-naturali;
- c) dei criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali;

d) dei requisiti strutturali e di funzionali per l'iscrizione degli enti nell'apposito registro regionale degli enti di formazione;

Preso atto che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente a stabilire disposizioni a favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza;

Rilevato che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art. 2 della l.r. 2/2005, e pertanto tali attività non rientrano nell'esclusività dell'estetista;

Visto il d.d.u.o. n. 7105 del 29 luglio 2011 di modifica ed integrazione del QRSP (Quadro regionale degli standard professionali) che, tra l'altro, ha approvato le competenze libere e indipendenti afferenti le discipline bio-naturali;

Evidenziato che il suddetto decreto stabilisce che i percorsi formativi che rilasciano attestati regionali attinenti le competenze delle discipline bio-naturali possono essere avviati esclusivamente da enti accreditati al sistema di Istruzione e formazione professionale, inseriti nel Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, gestito dal Comitato Tecnico Scientifico;

Ritenuto conseguentemente di procedere agli adempimenti concernenti la costituzione dei registri regionali previsti dalla l.r. 2/2005, specificamente per gli operatori in discipline bio-naturali, art. 2, e per gli enti di formazione in discipline bio-naturali, art. 3;

Evidenziato il parere favorevole acquisito dal Comitato Tecnico Scientifico si procede all'approvazione dell'allegato A «Modalità operative per la costituzione e gestione dei registri DBN», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;

Visti i provvedimenti organizzativi della IX legislatura DECRETA

1. di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e politiche del lavoro, il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, come previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 2/2005;
2. di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e politiche del lavoro, il Registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 2/2005;
3. di confermare che l'iscrizione nel Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori, come stabilito dal comma 3 dell'art. 2 della l.r. 2/2005;
4. di approvare l'allegato A «Modalità operative per la costituzione e gestione dei Registri DBN», parte integrante e sostanziale del presente decreto, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;
5. di stabilire che i due registri di cui ai punti 1 e 2 sono consultabili all'interno del sito www.lavoro.regione.lombardia.it e che tali registri sono aggiornati a cura del Comitato Tecnico Scientifico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Occupazione e politiche del lavoro.

Il dirigente
Ada Fiore

————— • —————

ALLEGATO A “MODALITÀ OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI REGISTRI DBN” Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 “Norme in materia di discipline bio-naturali”

La Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 “Norme in materia di discipline bio-naturali”, stabilisce all'art. 2 l'istituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali ed all'art. 3 l'istituzione del Registro degli enti di formazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS), di cui all'art. 4, a cui sono demandate funzioni di supporto tecnico nonché di definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri e di valutazione delle domande di iscrizione.

Si richiama in particolare l'art. 1 comma 2 che stabilisce che “le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.”

E' cura del CTS definire l'elenco delle sezioni dei registri corrispondenti alle singole discipline sulla base delle domande di iscrizione presentate al Comitato medesimo dagli operatori e dagli enti di formazione.

Il Consiglio Direttivo del CTS valuterà le domande presentate da operatori o enti di formazione che vedano una rappresentatività di almeno due associazioni e/o enti di formazione che si riconoscano appartenenti alla stessa DBN/sezione.

Le DBN che costituiscono le sezioni dei Registri non possono essere soggette a vincoli relativi a marchi di registrazione o esclusive che possano limitare l'accesso alle sezioni stesse di una pluralità di soggetti. L' Elenco delle DBN operative in Lombardia aggiornato è reso accessibile al pubblico tramite la pubblicazione sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it sezione QRSP.

1) Costituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 2/2005.

La legge regionale prevede che il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali (DBN) sia suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline.

Per iscriversi al Registro degli operatori in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS.

Possono iscriversi al registro:

a) gli operatori che alla data della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2/2005,

- abbiano completato un ciclo formativo completo, anche prima del giugno 2009, rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicati nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" (edizione giugno 2009),

- e siano in grado di comprovare l'esercizio dell'attività con documentazione idonea (lavorativa, fiscale, ivi compresa la prestazione d'opera continuativa a titolo volontario non retribuita, ecc) o mediante l'attestazione di associazioni professionali qualora per l'iscrizione alle stesse sia prevista documentazione equivalente.

Per gli operatori formati prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso, pur nel rispetto degli standard qualitativi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.

b) coloro che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2005, abbiano partecipato a percorsi formativi rispondenti agli standard regionali, di cui al d.d.u.o. n. 7105 del 29 luglio 2011.

2) Costituzione del Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 2/2005.

E' costituito il registro degli enti di formazione distinto in due sezioni:

sezione A) soggetti accreditati al sistema regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della l.r. 19/2007;

sezione B) soggetti non accreditati.

Gli enti iscritti alla sezione A), in quanto soggetti accreditati, sono gli unici che possono rilasciare gli attestati di competenza regionali sulla base degli standard adottati con decreto regionale n. 7105 del 29 luglio 2011, che nella sezione competenze libere e indipendenti del Quadro Regionale degli Standard Professionali, ha approvato alcune competenze specifiche delle discipline bio-naturali. Gli attestati rilasciati a seguito dei suddetti percorsi formativi non sono abilitanti all'esercizio di alcuna professione.

Gli enti iscritti alla sezione B) sono soggetti che hanno maturato un'esperienza di formazione nelle discipline bio-naturali, dimostrato dall'aver organizzato almeno un ciclo completo di formazione (sulla base dei contenuti formativi e degli standard qualitativi previsti nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" - edizione giugno 2009) alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

Per gli enti di formazione che abbiano organizzato almeno un ciclo completo prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso coerente con gli standard qualitativi di cui al precedente punto 1.a.

Per iscriversi al Registro degli enti di formazione in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS.

Tutti gli enti richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione di impegno a conferire incarichi esclusivamente a docenti e personale direttivo selezionato tra i professionisti con documentata esperienza nella disciplina o nelle discipline bio-naturali oggetto del percorso formativo. L'ente di formazione che dovesse disattendere tale impegno sarà automaticamente escluso dal Registro degli enti di formazione dal Comitato tecnico scientifico.

Il Consiglio Direttivo del CTS valuta la candidatura dell'ente di formazione proponente e procede all'iscrizione o al rigetto della domanda.

CAMERA DI COMMERCIO MILANO

DISCIPLINE BIONATURALI

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15/09/2014

Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività

pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. **Gli operatori DBN sono liberi professionisti e, quindi, NON iscrivibili in Camera di Commercio.** Le principali discipline rappresentate in Lombardia sono: Shiatsu, Naturopatia, Riflessologia, Pranopratica, Reiki, Tuina, Qi Gong, Jin Shin Do, Kinesiologia, Trainer del benessere, Biodanza, Massaggio Olistico, Ortho-Bionomy, Craniosacrale Biodinamico, Essenze Floreali, Watsu.

COSA SERVE	DOVE RIVOLGERSI	LEGISLAZIONE
S.C.I.A.: segnalazione certificata inizio attività produttiva con effetto immediato tramite la compilazione dei modelli informatici predisposti dai comuni e/o a disposizione nel portale Impresainungiorno.gov.it (attestando l'eventuale possesso di diploma qualificante rilasciato da un ente accreditato presso Regione Lombardia-cosiddetto Bollino BLU)	Comune presso "SUAP telematico" e Regione Lombardia (CTS)	DPR 160/2010 art. 2 e 5 - L. R. Lombardia 2/2005 riqualificata in base alla D.d.u.o. 31/01/2013, n. 646

NOTE GENERALI: In generale gli operatori DBN sono liberi professionisti ma è possibile che in qualche caso dichiarino di svolgere l'attività in forma di impresa o, che chiedano di modificare l'attività generica di "massaggi" in "discipline bio-naturali" o in "massaggi olistico". In questi casi occorre: I. specificare che l'attività è svolta in forma di impresa nelle NOTE della modulistica; II. specificare la disciplina bio-naturale esercitata; III. attestare il possesso dei requisiti tecnico-professionali come specificato nel piano formativo disposto dalla Regione aggiornata dalla D.d.u.o 31/1/2013 n.646 (minimo 48 ore di corso); IV. presentare la SCIA al Comune (SUAP) del luogo di esercizio dell'attività tenendo presente che sono i Comuni a vigilare sul possesso dei requisiti. Attività tendenzialmente ARTIGIANA.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

NOTA OPERATIVA n. 17/2013 del 25/11/2013 (la presente nota operativa annulla e sostituisce la n. 16 del 12 novembre 2013).

DISCIPLINE BIO NATURALI

La Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ha introdotto la materia delle discipline bio-naturali che consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona.

Le attività che rientrano nella disciplina sono:

• biodanza • craniosacrale biodinamico • essenze floreali • kinesiologia specializzata • massaggio olistico • naturopatia • training del benessere (bio – naturopatia) • ortho-bionomy • pranopratica • qi gong • reiki • riflessologia • shiatsu • jin shin do • tuina • watsu

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che **coloro che esercitano le attività rientranti nelle discipline bio naturali sono a tutti gli effetti imprenditori e devono, pertanto, iscriversi nel registro delle imprese.**

La maggior parte delle discipline bio naturali è, inoltre, configurabile come attività artigiana in quanto è esercitata personalmente, professionalmente e prevalentemente dal soggetto titolare dell'impresa.

Attività che devono richiedere il riconoscimento della qualifica artigiana

Devono chiedere il riconoscimento della qualifica "artigiana", se rientrano nei parametri previsti dalle leggi,

• biodanza • craniosacrale biodinamico • kinesiologia specilizzata • massaggio olistico • training del benessere (bio – naturopatia) • ortho-bionomy • pranopratica • qi gong • reiki • riflessologia • shiatsu • jin shin do • tuina • watsu

COMUNE DI BERGAMO

come aprire un'attività in discipline bio-naturali?

Le attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. **Gli operatori sono liberi professionisti e non hanno quindi obbligo di iscrizione in camera di commercio e di presentazione di Scia al Comune.** Le principali discipline bio-naturali sono: Shiatsu, Naturopatia, Riflessologia, Pranopratica, Reiki, Tuina, Qi Gong, Jin Shin Do, Kinesiologia, trainer del benessere, Biodanza, Massaggio olistico, Ortho-Bionomy, Craniosacrale biodinamico, Essenze floreali, Watsu.

La norma di riferimento è costituita dalla [Legge Regionale 01/02/2005, n. 2](#)

REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Testo vigente dal 8 maggio 2013

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2013, n. 7

Norme in materia di discipline bionaturali (b.u. 23 aprile 2013, n. 17)

Art. 1

Finalità

1. La Provincia valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

Art. 2

Discipline bionaturali

1. Ai fini di questa legge per discipline bionaturali s'intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta provinciale che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità della vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 3

Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali

1. E' istituito presso la Provincia l'elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta del tavolo provinciale delle discipline bionaturali previsto dall'articolo 5.

3. In prima applicazione di questo articolo e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal comma 2, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti con sede operativa a livello locale che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali.

Art. 4

Reti del benessere e altre disposizioni riguardanti gli operatori in discipline bionaturali

1. Gli operatori in discipline bionaturali possono costituire reti del benessere riunendosi in associazioni professionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualità.

3. Gli operatori in discipline bionaturali possono accedere agli interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).

Art. 5

Tavolo provinciale delle discipline bionaturali

1. Presso la Provincia è istituito il tavolo provinciale delle discipline bionaturali che è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni ed è composto:

- a) dall'assessore provinciale competente in materia o suo delegato;
- b) dai rappresentanti delle reti del benessere previste dall'articolo 4, comma 1, che lo richiedano; la Giunta provinciale ne stabilisce il numero massimo tale da esprimere in modo equilibrato le aree omogenee di disciplina bionaturale individuate nell'elenco dell'articolo 3;
- c) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di welfare e sanità o suo delegato;
- d) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;
- e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

2. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, il tavolo è integrato da tre rappresentanti per ogni area omogenea di disciplina bionaturale scelti dai soggetti che offrono formazione iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3.

3. Il tavolo svolge funzioni consultive nei confronti della Provincia per l'adozione dei provvedimenti attuativi di questa legge, nonché di confronto e di proposta di nuovi interventi rientranti nelle finalità previste dall'articolo 1 e, in particolare, svolge le seguenti attività: a) propone alla Giunta provinciale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3 e i corsi di formazione offerti dagli stessi;

b) individua regole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3;

c) propone alla Provincia e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare l'offerta delle prestazioni;

d) propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali.

4. La partecipazione all'attività del tavolo è a titolo gratuito. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del tavolo.

5. Il tavolo è costituito entro sessanta giorni dall'istituzione dell'elenco previsto dall'articolo 3, anche in assenza dei componenti indicati nella lettera b) del comma 1; successivamente il tavolo è integrato nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale dai rappresentanti indicati nella lettera b) del comma 1.

Art. 6

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.

Art. 7

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, di questa legge, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Altre spese in c/capitale non ripartibili), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'articolo

10 della legge provinciale n. 10 del 2012.

Consiglio della Provincia autonoma di Trento: Via Mancini, 27 - 38122 Trento - tel. 0461 213111 –

REGIONE VENETO

L.R. n. 19 del 06/10/2006

Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali.

- Definizione delle discipline bio-naturali.

- Corsi di formazione degli operatori delle discipline bio-naturali.
- Istituzione del comitato di coordinamento.

Dichiarata incostituzionale con sentenza n. 300 del 10/07/2007

- La professione deve essere individuata e definita dalla normativa statale.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. n. 13 del 22/02/2004

Interventi in materia di professioni.

Art. 2 – E' istituita la Consulta regionale delle professioni.

Art. 4 – Possono essere inserite nel registro associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

Detta i requisiti delle associazioni per ottenere l'inserimento.

Art. 5 – Istituisce il comitato regionale.

Art. seguenti – Sono previsti interventi a sostegno delle associazioni.

REGIONE LIGURIA

L.R. n. 13 del 31/05/2004

Norme regionali sulle discipline bio-naturali per il benessere.

Dichiarata incostituzionale con sentenza n. 40 del 25/01/2006

L.R. n. 6 del 14/03/2006

Norme regionali sulle discipline bio-naturali per il benessere a tutela dei consumatori.

- Istituzione elenchi scuole e operatori
- Iscritti gli operatori che abbiano seguito corsi formativi presso le scuole

Dichiarata incostituzionale con sentenza n. 300 del 10/07/2007

- La professione deve essere individuata e definita dalla normativa statale.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

LE LEGGI

La [L.R. n. 11 del 21/02/2005](#) istitutiva della figura di operatore professionale naturopata del benessere, della quale riportiamo i punti essenziali:

Art. 2 – Per naturopatia si intende l'insieme di metodi naturali per garantire e migliorare la qualità della vita. Il naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita.

Art.3 - Il naturopata è in possesso di un diploma conseguito, presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione di una tesi e conseguente valutazione di merito.

Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso:

- a) l'osservazione della costituzione del terreno per una valutazione olistica del cliente;
- b) l'educazione-informazione sull'alimentazione naturale, sull'igiene, sull'attività fisica e sugli stili di vita;
- c) l'educazione all'abitare secondo principi di architettura organica ed ecologica;
- d) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la respirazione;
- e) l'utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di integratori alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di floriterapia;
- f) lo stimolo delle potenzialità di autoguarigione dell'organismo;
- g) lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali.

Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete.

Il naturopata opera di norma in centri di benessere, palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione ed in ambiti, anche propri, in coerenza con le competenze di cui al presente articolo.

Art.4 - Il titolo viene rilasciato da enti di formazione pubblici, regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al termine di un iter formativo, di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore di pratica in strutture che operino nell'ambito della medicina convenzionale e non, della durata di tre anni.

Art. 5 - E' istituito il Comitato regionale per la naturopatia (di seguito 'Comitato') con finalità di consulenza per la Giunta regionale sull'attuazione della presente legge.

è una delle poche leggi regionali che non è (o, perlomeno, non risulta essere) stata cassata perché l'individuazione delle professioni è riservata allo Stato.

Sono state individuate diverse scuole di naturopatia, ma al momento **non risulta che la Regione abbia ancora realizzato i percorsi formativi.**

Successivamente la Regione Emilia-Romagna ha promulgato la [L.R. n. 2 del 12/02/2008](#):

Esercizio di pratiche e attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere.

La legge: a) definiva le caratteristiche delle pratiche ed attività bionaturali:

non si prefiggono le cure di specifiche patologie,

non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogata dal servizio sanitario nazionale,

non sono riconducibili alle attività connesse a qualsiasi prescrizione di diete,

non sono riconducibili alle attività disciplinate dalla L.R. 31/1992 (disciplina dell'attività di estetista).

b) istituiva il Comitato regionale per le pratiche bionaturali e l'elenco regionale.

c) disciplinava l'esercizio delle attività dei Centri benessere, non allocate all'interno di strutture ricettive alberghiere:

devono essere gestiti da un unico soggetto giuridico,

devono essere in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

La legge è stata **dichiarata incostituzionale** con sentenza n. 138 del 4/05/2009.

Pertanto al momento non esiste alcun riferimento specifico alla libera attività di operatore olistico.

I REGOLAMENTI COMUNALI PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA.

Riportiamo stralcio del **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Bologna** in vigore dal 28/10/2013:

art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

b) **attività di estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, e della Legge Regionale 32/1992 comprendente **tutte le prestazioni ed i trattamenti**, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semi- permanente, **eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti**. Tale attività può essere esercitata con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento comunitario.

2. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

a) per centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;

b) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;

c) per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;

d) per mansione di onicotecnico consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

3. **Non rientrano nell'attività di estetista**, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

b. l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

c. le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;

d. l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;

e. le attività di grotte di sale, fish therapy,

f. saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive

g. discipline bio naturali

Riportiamo stralcio del **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Piacenza** in vigore dal 17.11.2008:

Articolo 2 - Definizioni

2. Con il termine “estetista” si indica la figura professionale che svolge le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico indicate nell'elenco allegato alla legge n. 1/1990 nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11/10/86 n. 713.

Riportiamo parte del **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Parma** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20/01/2009

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

c. attività di estetista, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n.1, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, inclusa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e s.m.i. e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713 e s.m.i.. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

In particolare, **l'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi di.**

³⁵₁₇ centro di abbronzatura o “solarium”, quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;

³⁵₁₇ **attività effettuate sulla superficie del corpo e di “massaggio” a scopo estetico, ovvero quelle attività inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;**

³⁵₁₇ attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”, ovvero quelle inerenti i trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;

³⁵₁₇ attività di sauna;

³⁵₁₇ attività di onicotecnica, che consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle.

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

³⁵₁₇ **i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto** a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

- ³⁵₁₇ l'attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- ³⁵₁₇ le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

Riportiamo stralcio del **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Reggio Emilia** in vigore dal 9/06/2008:

³⁵₁₇ Art. 1 – Oggetto del regolamento.

³⁵₁₇ **3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti** ivi compresa l'attività di ricostruzione delle unghie.

³⁵₁₇ 4. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (definiti dalla legge 04/01/1990 n. 1 allegato A) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713 (allegato B).

³⁵₁₇ **5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.**

Riportiamo parte del **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Modena** aggiornato dalla delibera C.C. del 15/04/2004:

5. Con la terminologia "estetista" si intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi di cui all'elenco allegato (come definito dalla legge 4/1/90 n. 1) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/86 n. 713.

6. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, è inclusa la attività di ricostruzione unghie.

8.1 DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ESTETICA E MESTIERI AFFINI

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromedicali per uso estetico (vedi elenco allegato) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 713/86.

3. Le attività affini sono quelle relative a prestazioni parziali (es: manicure, pedicure, visagista, massaggiatore, etc.) che esercitano specifici trattamenti in relazione alla autorizzazione in loro possesso.

4. Rivestono invece carattere sanitario e sono assoggettati alla disciplina dell'Articolo 194 del T.U. LL. SS. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni, le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Il **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Imola** approvato dalla delibera C.C. del 07/04/2014, per quanto qui espresso, è identico al Regolamento del Comune di Bologna:

art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - b) **attività di estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, e della Legge Regionale 32/1992 comprendente **tutte le prestazioni ed i trattamenti**, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semi- permanente, **eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti**. Tale attività può essere esercitata con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento comunitario.
2. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:
 - a) per centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
 - b) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - c) per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - d) per mansione di onicotecnico consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.
3. **Non rientrano nell'attività di estetista**, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
 - b. l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - c. le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
 - d. l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;
 - e. le attività di grotte di sale, fish therapy,
 - f. saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive
 - g. **discipline bio naturali**

Riportiamo stralcio del **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Ferrara** in vigore dal 16/04/2007:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica e attività di servizio similari ovunque le stesse siano esercitate, in luogo pubblico e privato, comprese le convivenze, nonché in appositi reparti di alberghi, ospedali, ecc., anche a titolo gratuito:
 - a) in esecuzione della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4.1.1990, n. 1, dalla L.R. 4.8.1992, n. 32, modificata dalla L.R. 3.3.1993, n. 12 per le attività di acconciatura ed estetica;
 - b) in attesa di un riconoscimento esplicito da parte dell'ordinamento per le attività di servizio similari all'estetica.
2. Gli artt. 2 e seguenti disciplinano l'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica; l'art. 17 disciplina l'esercizio delle attività di servizio similari all'estetica.

Art. 2 – Definizioni e campo di applicazione.

1. Ai fini del presente Regolamento **si intendono per attività di acconciatura ed estetica:**

c) l'attività di estetista, cioè quella inerente le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della legge n. 1 del 1990, ivi compresi i centri per l'abbronzatura o "solarium", la sauna, la ginnastica estetica, **il massaggio estetico, anche con le metodiche definite "massaggio shiatsu"**, il disegno epidermico o trucco semipermanente.

2. **Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista** di cui alla lett. c) del comma 1, **si intendono:**

a) per centro di abbronzatura o "solarium" quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, anche se funzionanti a gettone con la presenza di operatori professionali;

b) **per attività di "ginnastica estetica" e "massaggio estetico" quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;**

c) per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente" quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

4. **Non rientrano nell'attività di estetica, e pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:**

a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione (massaggiatore sanitario, massaggiatore fisioterapico, massaggiatore kinesiterapico), massaggiatore sportivo e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

b) le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;

c) l'attività di onicotecnica, che consiste nell'applicazione e nella decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle.

Riscontriamo peraltro il **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di**

Ravenna approvato dal Consiglio Comunale il 19/01/2012:

1. **L'attività di estetista**, così come definita dall'art. 1 della Legge 04/01/1990, n. 1, della Legge Regionale Emilia Romagna 04/08/1992 n. 32 e della Legge Regionale Emilia Romagna 03/03/1993 n. 12, **comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti.**

2. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico,

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. In particolare, con specifico riferimento alla definizione di cui al sopra citato art. 1 della legge 1/90, **sono riconducibili all'attività di estetista** come disciplinata dal presente Regolamento le seguenti mansioni e/o servizi:

a) attività effettuate sulla superficie del corpo, con la specifica finalità del mantenimento e miglioramento delle caratteristiche estetiche, quali **trucco, depilazione, manicure, pedicure, massaggi estetici, ginnastica estetica ;**

- b) attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”, ovvero trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - c) attività di onicotecnica, che consiste nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché l’applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione delle unghie, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle;
 - d) i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali sauna e bagno turco;
 - e) centri di abbronzatura o “solarium”, ovvero l’attività inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A;
 - f) **centri massaggi**, ovvero esercizi ove si praticano massaggi mediante impiego di una serie di tecniche che utilizzano le mani o altre parti del corpo su un altro corpo o parti dello stesso, escludendo fini terapeutici: quindi massaggi di carattere estetico, tutte le tipologie di massaggi e altre attività e trattamenti rilassanti e antistress attraverso il tocco delle mani, compresi anche i massaggi effettuati mediante l’uso di tecniche orientali.
5. **Non rientrano nell’attività di estetista**, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento, i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, nonché altre attività soggette a specifiche normative, anche se rivolte all’adeguamento estetico dell’aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio:
- a) le attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - b) l’attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - c) le attività di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
 - d) **L’attività di naturopata del benessere , disciplinata dalla L.R. 21/02/2005 n.11;**
 - e) L’attività di tatuatore , quella inerente l’inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
 - f) L’attività di applicatore di piercing, quella inerente il trattamento cruento mediante l’inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

Riportiamo l’art 10 del **Regolamento per l’attività di estetista dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna** del 2010:

1. Si considera inerente l’attività di estetista e pertanto soggetto alla dia di cui all’art. 2, l’esercizio delle seguenti attività:
 - a) centri di abbronzatura, solarium;
 - b) attività di massaggio e ginnastica estetica;
 - c) attività di disegno epidermico o trucco semipermanente;
 - d) attività di onicotecnico;

2. Si considera non inerente l’attività di estetista e pertanto, non soggetto alla DIA di cui all’art. 2, l’esercizio delle seguenti attività:
 - a) attività con finalità di carattere terapeutico;
 - b) attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica;
 - c) centri di dimagrimento;
 - d) attività di tatuaggio;
 - e) attività di piercing.
3. L’elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 ha carattere indicativo e non tassativo

Estratto del **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Forlì** divenuto esecutivo in data 25 ottobre 2001:

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista così come definita all'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. **L'esercizio dell'attività** di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, **è soggetto alla legge n. 1 del 1990**, alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 e successive modifiche, al presente regolamento e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia.

Non abbiamo rintracciato **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Cesena**

Estratto del **Regolamento per l'attività di estetista del Comune di Rimini** divenuto esecutivo in data 30 marzo 2011:

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano in tutto il territorio comunale le attività di ACCONCIATURA ed ESTETISTA, siano esse esercitate da imprese individuali ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque svolte, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalle seguenti normative: Legge 14.2.1963 n.161 come modificata dalla Legge 23.12.1970 n.1142 ed integrata dalla Legge 29.10.1984 n.735, Legge 17.8.2005 n.174 e s.m.i., Legge 4.1.1990 n.1 e s.m.i., L.R. E.R. 4.8.1992 n.32, L.R. E.R. 3.3.1993 n.12, Legge 2.4.2007 n.40, Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i., Legge 8.8.1985 n.443 e s.m.i., artt.77 e 78 del D.Lgs. n.59/2010.

2. Le suddette attività devono sottostare alle leggi e disposizioni soprarichiamate nonché a quelle del presente Regolamento, anche se esercitate in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, istituti di estetica medica, profumerie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

b) **attività di estetista** – tale attività **comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti**. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n.1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n.713/1986.

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico –curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate tra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

- le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. E.R. 25.2.2000 n.13;

- **l'attività di naturopatia del benessere, disciplinata dalla L.R. E.R. 21.2.2005 n.11;**

- **l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere, disciplinati dalla L.R. E.R. 19.2.2008 n.2.** (nota: dichiarata incostituzionale il 4/05/1999)

I trattamenti estetici esercitati all'interno di strutture ricettive con specificazione tipologica di “Albergo centro benessere” e “Albergo Beauty Farm” sono soggetti alle disposizioni di cui alle D.G.R. n.916/2007 e D.G.R. n.1017/2009.

IL PARERE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Il **Comune di Reggio Emilia** in data 10 aprile 2014 ha posto un **quesito** in merito alla disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali:

Negli ultimi mesi sono sorte nel territorio del comune di Reggio Emilia numerose attività definite dagli operatori come Massaggi Tuina.

Al riguardo nel definire la natura giuridica di attività di massaggi in genere, ci siamo sempre attenuti al parere del Consiglio Nazionale per l'artigianato del 27/3/1997 la cui validità è stata ribadita recentemente dalla CRA Emilia Romagna, che prevede solo tre tipi di massaggi 1) curativo 2) sportivo 3) estetico ciascuno riconducibile a specifiche professionalità. Pertanto abbiamo da sempre chiesto il possesso della qualifica di estetista laddove veniva accertata un'attività di massaggio diversa da quella sportiva e curativa.

Considerato che sono stati accertate numerose infrazioni all'obbligo della presenza di estetista qualificato presso i centri di massaggi operanti sul nostro territorio, abbiamo avviato procedimenti di chiusura di esercizi, alcuni ancora in itinere. Le contestazioni sollevate rispetto a questa interpretazione dalle Associazioni interessate, sono che i massaggi praticati rientrano non nella categoria dei massaggi estetici ma in quella delle discipline Bio-naturali rivolte ad assicurare lo stato di benessere della persona.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del capo I della legge regionale 19 febbraio 2008, n° 2 e di altre, analoghe, leggi regionali, ha effettivamente causato un vuoto normativo circa l'esercizio delle pratiche Bio-naturali determinando interpretazioni normative non uniformi sui diversi territori ed esponendo, conseguentemente, le locali amministrazioni a ricorsi amministrativi sui provvedimenti adottati.

Considerato, che risulta in itinere, una proposta di legge regionale che all'art' 5 "Regolamenti Comunali" recita: "i comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento l'attività di estetista, ivi compreso tutti gli Istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività...sono soggette alla disciplina del suddetto Regolamento, il quale deve conformarsi alle norme legislative vigenti in materia" si chiede di precisare, se i massaggi che non siano di carattere sportivo o curativo, debbano necessariamente rientrare nell'attività di estetica, anche se rivolti, non ad eliminare o ad attenuare gli inestetismi, ma ad un generico benessere della persona, quali massaggi shiatsu, olistici o TUINA.

Alcune Associazioni quali la A.CE.M.O (Associazione Centri Massaggio Orientale), richiamano al riguardo la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle Disposizioni in materia di professioni non organizzate, ritenendo che possa essere applicata alle discipline bio - naturali.

Confidando in una risposta in merito stante l'urgenza e l'attualità della problematica.

Così rispondeva in data 9 giugno 2014 la

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO della Regione Emilia Romagna
Oggetto: Parere in merito ad attività bionaturali

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito pervenuto in data 30/4/2014 dallo SUAP del Comune di Reggio Emilia in merito alla disciplina delle attività bionaturali, nella seduta del 19/5/2014 espone quanto segue:

Si richiama a proposito il proprio parere emesso nella seduta del 19/11/2009 e citato nel quesito, successivamente ribadito con analogo parere nella seduta del 18/6/2012, che s'intendono confermati per la parte concernente la fattispecie del quesito.

Pertanto i trattamenti comunque denominati, ma che a prescindere dalla tecnica di massaggio utilizzata siano trattamenti rilassanti finalizzati al benessere fisico, rientrano nella dizione dell'art. 1 della legge sull'estetica 1/1990, che "comprende tutte le prestazioni e trattamenti da

eseguire sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico".

Non è invece applicabile la legge n. 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", **in quanto escluso con tutta evidenza dall'art. 1 della medesima**, che stabilisce che per professione non organizzata si intende l'attività esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali.

Conclusione momentanea: da rimanere allibiti! C'è solo da sperare che la risposta si riferisca a chi intenda aprire un centro olistico. Ma non parrebbe.

IL PARERE DELLA CNA DI BOLOGNA

Riportiamo un interessante articolo della **CNA di Bologna**, nel quale, finalmente, viene riconosciuta da parte della Confederazione la non competenza dell'attività di estetista nelle discipline bio-naturali.

Le evidenziazioni in grassetto sono dell'articolo originale. L'evidenziazione in reverse è quanto di ns. rilevanza.

La Provincia di Bologna ha recentemente approvato la bozza definitiva di Regolamento "TIPO" per le attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing.

I contenuti del Regolamento Tipo dovrebbero poi essere recepiti in sede di emanazione dei singoli Regolamenti Comunali.

Il Comune di Bologna è infatti già al lavoro per approvare, entro ottobre, il proprio Regolamento.

Il testo definitivo del Regolamento tipo ha subito alcuni importanti modifiche rispetto alla versione originaria.

Nella prima stesura era infatti contemplata la possibilità di svolgere l'attività di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente anche in assenza di una sede fissa da parte del parrucchiere o dell'estetista.

Veniva di fatto autorizzata un'attività itinerante il cui controllo in termini di possesso dei requisiti professionali, della correttezza amministrativa, fiscale ed igienico sanitaria sarebbe stato praticamente impossibile, rischiando in tal modo di determinare un aumento dell'abusivismo anziché contribuire a combatterlo.

Cna, forte delle indicazioni espresse dai propri associati, ha presidiato costantemente il rapporto con le istituzioni e tramite l'intenso confronto con gli Assessori e funzionari della Provincia e del Comune di Bologna, ha ottenuto che tale nuova fattispecie di esercizio itinerante dell'attività fosse eliminata dal Regolamento.

Il Regolamento contiene alcune novità importanti che dovrebbero agevolare sia l'apertura di attività sia la riduzione dei costi di gestione. La più importante è sicuramente il recepimento del così detto "affitto **di poltrona**" che consente a più imprenditori dello stesso settore di condividere spazi fisici ma anche attrezzature e materiale di consumo.

Interessante è anche la possibilità, per le strutture che abbiano presentato idonea segnalazione, di ammettere occasionalmente **un tatuatore-piercing free lance**, a condizione che lo stesso utilizzi gli strumenti della struttura segnalata.

Condivisibile risulta inoltre l'allineamento al RUE dei requisiti strutturali minimi richiesti per l'apertura dell'attività. **Ciò comporta una diminuzione dei mq minimi necessari che**, ad esempio, per il Comune di Bologna, passerebbero da 30 a 20 mq (esclusi i servizi). In tale superficie possono esercitare due unità operative, mentre per ogni unità in più occorrono altri 6 mq. **Riteniamo che tale metratura potrebbe essere portata a 4 per le attività che non prevedono apparecchiature come ad esempio il trucco.**

Cna mantiene invece il proprio disaccordo sull'esclusione dall'attività di estetica dei trattamenti effettuati per tramite di acqua nonché la sauna ed il bagno turco. Ovviamente le estetiste potranno continuare a svolgere tali trattamenti anche se il Regolamento li prevede esclusi dal campo di applicazione dell'estetica (art 2 comma 3) .In considerazione di ciò per palestre e le strutture ricettive non sarà più obbligatorio un presidio fino ad ora assicurato da un direttore tecnico (estetista qualificata).

Si potrebbe al limite condividere l'impostazione del Comune relativamente alle palestre che obbligatoriamente vedono la presenza di un responsabile tecnico ma si rimane in disaccordo per quanto riguarda le strutture ricettive che, in presenza di saune o bagno turco, non hanno l'obbligo di garantire la presenza di un presidio tecnico qualificato.

CNA mantiene inoltre il proprio disaccordo circa l'esplicita esclusione delle attività legate alla naturopatia e alle discipline bionaturali dal novero di quelle esercitate dall'estetista, in quanto, tali attività, pur oggetto di specifici provvedimenti Regionali, non sono mai state regolamentate e quindi possono essere svolte anche da estetiste con formazione specifica.

Quindi, per non creare alcuna ambiguità od erronee future interpretazioni, abbiamo chiesto al Comune di Bologna di riformulare l'art 2 comma 3 del Regolamento nel seguente modo:

3. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

b. l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

c. le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;

Non rientrano, inoltre, nel campo di applicazione del presente regolamento:

d. l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;

e. le attività di grotte di sale, fish therapy;

f. saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive

g. discipline bio naturali



REGIONE TOSCANA

[L.R. n. 11 del 21/02/2005](#)

Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali.

La legge definisce:

- a) le modalità di raccordo strutturale e funzionale tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzione di Ordini o Collegi;
- b) le modalità di raccordo funzionale tra la Regione e le associazioni professionali;
- c) l'istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

Dichiarata incostituzionale con sentenza n. 405 del 24/10/2005

- Si istituiscono ed attribuiscono funzioni a coordinamenti regionali, di competenza esclusiva dello Stato.

L.R. n. 2 del 03/01/2005

Discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 2) Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività di estetica e di tatuaggio e piercing; le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate, in particolare sulla non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3) All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale.

Art. 4) E' istituito presso la direzione generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 5) è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;

b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.

Per l'iscrizione nella sezione le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

Alla sezione operatori, sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica.

Art. 6) La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5.

La legge è stata modificata con L.R. n. 16 del 28/03/2008, successivamente abrogata con L.R. n. 32 del 28/05/2008. (per cui rimane valida nella sua formulazione originale).

DELIBERA n. 1 del 28/01/2009 in attuazione della L.R. n. 2 del 03/01/2005

Discipline del benessere e bio-naturali

(estratto)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Dato atto che la ricerca del benessere si manifesta come fenomeno sociale che si esprime nella libera scelta terapeutica che si consolida in liberi patti tra cittadini ed operatori delle discipline del Benessere e Bionaturali;

Evidenziato quanto riportato dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali dell'O.M.S. del 1966 "...La libertà di scelta dei metodi per conseguire, riconquistare, conservare lo stato di salute, ha determinato un fenomeno che non può essere limitato alla semplice elencazione di prestazioni e ai sistemi di verifica di validità tipicamente scientifica, ma si espande alla creazione di modi, d'ambienti, addirittura di linguaggi extrasanitari di crescente presa sulla popolazione al di là della classificazione di censo e di cultura. Si consolida l'idea che il pensiero rivolto alla serenità rinforzi e dia possibilità di salute";

Dato atto che il Comitato, con l'obiettivo di far emergere le discipline che sono praticate con competenza, correttezza e qualità, ha adottato una metodologia di lavoro tesa a individuare parametri comuni oggettivi di plausibilità e coerenza e suddivisa in tre fasi:

- 1) Prima fase: redazione di una griglia che evidenzia sia le caratteristiche comuni che le peculiarità delle varie Discipline con particolare riferimento ai Piani Formativi;
- 2) Seconda fase: individuazione di un percorso formativo, comune nelle linee essenziali, in coerenza con le normative regionali, nazionali ed europee
- 3) Terza fase: elaborazione della "Scheda comparata con valutazione" attraverso la quale il Comitato esprime una "conclusione valutativa" delle singole Discipline;

Dato atto altresì che dall'istruttoria del Comitato sulle schede comparate, istruite sulle richieste pervenute, è stato individuato un primo pacchetto di Discipline del Benessere e Bionaturali ai sensi della L.R. 2/2005, e nello specifico le seguenti discipline:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita TaiJi - Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;

Visti:

a. I requisiti di qualità delle Discipline che in allegato – Allegato 1 – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

b. I criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali che in allegato – Allegato 2 – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Ravvisata la necessità di prevedere l'istituzione dell'Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali in formato elettronico on line ed individuare quale struttura responsabile della tenuta e dell'aggiornamento la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di concerto con la Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipe aree di competenza;

Evidenziato che gli elenchi degli Operatori non si connotano quali registri o albi in quanto l'Operatore di pratiche bionaturali non è figura professionale sanitaria;

Constatata la necessità di dare mandato alla Direzione Politiche Formative e beni culturali di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti, alla definizione, ai sensi della L.R. 32/2002, dei percorsi formativi corrispondenti a ciascuna Disciplina del Benessere e Bionaturali riconosciuta;

Ritenuto opportuno far obbligo alle Aziende Sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza, verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell'attività delle Scuole e degli operatori;

Ritenuto opportuno altresì costituire una Banca Dati per la raccolta ed elaborazione dati relativamente all'utenza, alle Scuole ed alla qualità dei servizi;

DELIBERA

1. di approvare l'individuazione di un primo pacchetto di Discipline del Benessere e Bionaturali ai sensi della L.R. 2/2005, e, specificamente, le seguenti discipline:
Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji- Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga;
2. di approvare i sottoelencati documenti:
 - a) "Discipline del Benessere e Bio-naturali: Requisiti di qualità, descrizione e contenuti" che in allegato – Allegato 1 – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
 - b) "Elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali: costituzione e criteri di organizzazione" che in allegato – Allegato 2 – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di istituire l'Elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bio naturali in formato elettronico su specifico spazio WEB;
4. di individuare quale struttura responsabile della tenuta ed aggiornamento dell'Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di concerto con la Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipue aree di competenza;
5. di istituire una Banca Dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni di tipo numerico statistico sull'utenza, nonché sulle Scuole e sulla qualità dei servizi erogati;
6. di dare mandato alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di prevedere controlli a campione alle Scuole al fine di verificare il corretto e qualificato svolgimento dei corsi;
7. di far obbligo alle Aziende Sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza, verifiche e controlli a campione sulla regolarità dell'attività svolta dalle Scuole e dagli operatori;
8. di dare mandato alla Direzione Politiche Formative e beni culturali ed alla Direzione Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti, alla definizione dei contenuti dei percorsi formativi delle Discipline del Benessere e Bionaturali riconosciute, alla definizione di ulteriori specifici requisiti nonché alla predisposizione dei fac-simile di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1 dell'art. 5 L. R. 2/2005 e di autocertificazione, di cui all'Allegato 2 , per le scuole e per gli operatori

Allegato 1

“Discipline del Benessere e Bio-naturali: requisiti di qualità, descrizione e contenuti”

Per discipline del benessere e bio-naturali si intendono: le pratiche e le tecniche naturali tese a migliorare la qualità di vita, a produrre benefici sul piano dell'ottimizzazione delle risorse personali e sociali ponendo al centro l'unicità e la globalità della persona, il dinamismo dell'organismo e la tradizionale fiducia nei metodi naturali

Per discipline del benessere e bio-naturali si intende: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica, di tatuaggio e piercing)

Nell'ambito delle pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche si ritiene esercizio abusivo della professione medica l'attività relativa a: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente riconducibile a patologia, l'individuazione dei rimedi e la loro somministrazione; attività comunque riconducibile a quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da quella che si concretizza nella formulazione di un giudizio prognostico o nella prescrizione di una terapia particolare, a quella consistente nella mera verifica di attendibilità di una pregressa diagnosi o di una terapia in corso.

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE DISCIPLINE

- 1) Appartenenza esclusiva della disciplina al settore del benessere
- 2) Larga diffusione della disciplina tra la popolazione toscana
- 3) Definizione del contenuto e del percorso formativo della disciplina a seguito di concertazione e confronto tra una pluralità di associazioni del settore (almeno due), qualora siano presenti
- 4) Presenza nel territorio regionale toscano di almeno una sede effettiva dell'organismo formativo accreditato

DISCIPLINE OGGETTO D'INTERVENTO

In fase di prima applicazione della L.R. 2/2005, sulla base dei soprarichiamati criteri di qualità, sono individuate le seguenti Discipline del Benessere e Bionaturali:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vitaTaiji, Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga.

DEFINIZIONE E CONTENUTI

CRANIOSACRALE

Indica un trattamento dolce e non invasivo attuato con diversi stili e metodiche operative, che opera allo scopo di preservare, consolidare e favorire lo stato di salute e benessere della persona, considerata nella sua globalità somatica. Si avvale di specifiche tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero, applicato in varie zone corporee: direttamente o indirettamente collegate al Sistema Craniosacrale o Sistema Respiratorio Primario, comprese le zone connesse al sistema viscerale.

Tali tecniche stimolano l'attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di riequilibrio, nonché la spontanea riorganizzazione, integrazione delle funzioni vitali e capacità di armonizzazione con i ritmi naturali.

NATUROPATIA

Interviene nell'ambito dell'educazione, della prevenzione e del benessere della persona.

Opera con un approccio multimodale valutando la costituzione e le abitudini dell'individuo in relazione allo spazio e alla realtà sociale (familiare, lavorativa, ...) in cui vive.

Dà informazioni a singoli o a gruppi sui principi dell'alimentazione naturale, sulle tecniche di igienistica, sull'attività fisica, su tecniche di rilassamento e di respirazione e su ciò che concorre a un adeguato stile di vita in generale.

Utilizza vari tipi di tecniche integrate tra loro per il riequilibrio e il miglioramento dello stato di benessere della persona.

PRANO-PRATICA

Con una approfondita conoscenza delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell'organismo, delle leggi dell'omeostasi bioenergetica e dell'interazione di campo tra esseri umani come viene inteso dalle grandi filosofie orientali, opera attraverso l'apposizione delle mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di benessere; inoltre educa a comportamenti che contribuiscono al benessere della persona attraverso il suo riequilibrio bioenergetico.

RIFLESSOLOGIA

Opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice e dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

SHIATSU

Indica un trattamento manuale le cui radici teoriche-pratiche derivano dalle antiche tradizioni filosofiche del lontano Oriente.

Lo Shiatsu ha lo scopo di preservare e/o ripristinare lo stato di salute della persona, risvegliando ed armonizzando le funzioni energetiche e le risorse vitali profonde dell'individuo e si avvale di tecniche e principi ben precisi. La modalità universalmente riconosciuta, peculiare del trattamento, è la pressione perpendicolare, costante e/o modulata in modo ritmico, esercitata con il peso del corpo su zone, punti e canali energetici (detti meridiani). Per esercitare la pressione si usano prevalentemente i pollici, ma secondo le necessità o gli stili si possono usare altre parti del corpo quali palmi delle mani, gomito, ginocchio, piede.

ESERCIZI DI LUNGA VITA TAI JI – QI GONG

Appartengono alla tradizione cinese per lo sviluppo della prevenzione e la promozione del benessere attraverso lo stimolo, l'armonizzazione, la circolazione dell'energia (qi) Essi fanno riferimento al taoismo e alle leggi dello Yin e dello Yang che sono alla base anche della MTC. Il Taiji consiste nel mantenere dinamicamente un continuo e costante equilibrio mente-corpo-spirito attraverso l'esecuzione in sequenza di movimenti lenti ed armoniosi a carattere circolare e curvilineo. Questa caratteristica lo rende unico nel suo genere, in quanto è attraverso l'esercizio fisico corretto che si induce benessere. Il QI GONG prevede movimenti specifici del corpo, statici o dinamici associati a esercizi respiratori sincronizzati, emissioni di suoni, visualizzazioni e vibrazioni atte al riequilibrio energetico individuato, eventualmente eseguite con l'accompagnamento di brani musicali al fine di facilitare la concentrazione ed il rilassamento. Si possono utilizzare pressioni o sfregamenti su particolari aree del corpo destinate a "risvegliare o vitalizzare" l'energia vitale latente dell'organismo.

TUINA

E' una disciplina che fa parte della medicina tradizionale cinese. Essa agisce attraverso la stimolazione dei "punti" situati sulla cute, che costituiscono i meridiani energetici, alla base della fisiologia della MTC, oppure attraverso la stimolazione di zone. L'obiettivo del tuina è quello di riequilibrare il movimento energetico nei meridiani e di armonizzare l'energia. I punti e le zone vengono scelti in base alla tipologia energetica dell'individuo da trattare. Il Tuina si avvale di una serie di strumenti che sono essenzialmente le dita, le mani e i gomiti atti a effettuare movimenti delicati, senza mobilitazione articolare (denominazione ANMO secondo il registro inglese) con o senza l'ausilio di moxa, martelletto, coppette o altri strumenti tradizionali per riequilibrare l'energia vitale.

Il tuina si avvale anche di tecniche di qigong daoyin e Taiji qigong che costituiscono movimenti dolci accompagnati da

respirazione e rilassamento

SUONI MUSICA E BENESSERE

La Disciplina "Suoni Musica e Benessere" è l'uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un operatore qualificato, con un cliente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione del pensiero al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La disciplina "Suoni Musica e Benessere" mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che il cliente possa meglio realizzare l'integrazione intra e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo evolutivo preventivo, riabilitativo e di miglioramento del benessere globale della persona.

YOGA

È un percorso evolutivo ed esperienziale che si basa su una serie di conoscenze e tecniche specifiche e si riferisce alla tradizione dell'India. Trasmessa oralmente da maestro a discepolo e, in seguito, codificata in testi autorevoli come ad esempio i Veda, le Upanisad, la Bhagavad gita, gli Yoga Sutra di Patanjali, Hatha Yoga Pradipika di Svamimarama e numerosi altri. La pratica dello Yoga tende attraverso una presa di coscienza progressiva alla armonizzazione delle facoltà corporee, emozionali, mentali, e spirituali dell'essere umano. Tale processo conoscitivo si attua nel affinamento e nell'approfondimento sempre maggiori della conoscenza di sé e produce, quindi, una trasformazione sul piano della relazione a livello personale, sociale e ambientale. Lo Yoga rispetta ogni tradizione spirituale, filosofica e culturale.

L'OPERATORE NELLE DBN (art. 5 L.R. 2/2005)

È operatore nelle discipline del benessere e bio-naturali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/2005, la persona che, in possesso di attestato di qualifica professionale della Regione Toscana, applica una o più discipline del benessere e bionaturali

regolamentate dalla Regione Toscana nel rispetto dei criteri di qualità formativi definiti da normativa regionale.

Non è autorizzato a realizzare attività riservate a personale sanitario né a sospendere, modificare o ritirare il trattamento prescritto da un medico. Non ha titolazione ufficiale o abilitazione professionale alla pratica di professioni sanitarie.

L'operatore delle DBN, nell'ambito della relazione con il cliente, utilizza tecniche inerenti il miglioramento della qualità della vita, l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente, l'informazione sulla corretta alimentazione per favorire il benessere e più in generale la promozione della benessere.

La formazione degli operatori deve essere portata a compimento da Organismi formativi accreditati ai sensi della delibera Giunta Regionale toscana n. 968 del 17 dicembre 2007 ed iscritti nell'elenco Regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali - Elenco DBN previsto all'art. 5 LR. 2/2005.

Per lo svolgimento dei corsi di formazione si applicano le modalità di attuazione previste alle lettere a) e b) dell'art. 17 della L.R. 32 del 16 luglio 2002 e s.m.i. ed al capo III del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.

Il riconoscimento dei corsi di formazione professionale, come previsto alla lettera b) del citato art. 17, deve essere richiesto dagli organismi formativi accreditati ed iscritti nell'elenco Regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali, alle Amministrazioni Provinciali di competenza.

I corsi di formazione professionale devono avere una durata almeno triennale (art. 3 LR. 2/2005), di complessive 1200 ore di cui l'attività di stage deve rappresentare non più del 45% del monte ore complessivo.

L'inserimento dell'Operatore nell'Elenco Regionale delle DBN garantisce ai cittadini la qualità della formazione.

L'Operatore applica le DBN in piena autonomia ma qualificandosi come tale, in modo da non ingenerare nel cliente l'opinione che esso sia un operatore sanitario.

L'Operatore DBN esercita la specifica attività sotto la propria e piena responsabilità civile e penale.

Allegato 2

ELENCO REGIONALE DELLE DISCIPLINE DEL BENESSERE E BIONATURALI: COSTITUZIONE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L'Elenco Regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali - Elenco DBN - è organizzato in formato elettronico ed immesso in specifico spazio WEB per la visione pubblica. È aggiornato da parte della struttura competente individuata nella Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà che opera di concerto con la Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipe aree di competenza

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L'Elenco DBN è costituito in due sezioni:

1) **Sezione delle scuole** di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

Potranno essere iscritte in questa sezione le Scuole organizzatesi secondo i criteri previsti dalla presente delibera ed in possesso dell'accreditamento, quale Organismo formativo, nel sistema regionale ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007e che siano in possesso dei seguenti requisiti di qualità:

** Esistenza di un piano formativo, adeguato nei contenuti previsti nelle Schede delle singole discipline riconosciute dalla Regione Toscana ed inserite nel Repertorio regionale dei percorsi dovuti per legge, di durata almeno triennale con monte ore pari a 1200 ore di cui il 45 per cento di stage

- ** Presenza nel territorio regionale toscano di almeno una sede effettiva dell'Organismo formativo accreditato.
- ** Iscrizione ad Associazione Nazionale Scuole di riferimento della disciplina (qualora esistenti)
- ** Esistenza di un piano formativo, adeguato nei contenuti previsti nelle Schede delle singole discipline riconosciute dalla Regione Toscana ed inserite nel Repertorio regionale dei percorsi dovuti per legge, di durata almeno triennale con monte ore pari a 1200 ore di cui il 45 per cento di stage.
- ** Svolgimento effettivo e documentato dei Corsi Formativi ai sensi dell'art. 5 comma 2 ex L.R. 2/2005.
- ** Presenza di un Direttore didattico esperto nella materia e di almeno tre docenti titolari con idoneo curriculum formativo.
- ** Predisposizione elenco dei docenti con relativi curricula.
- ** Dotazione di Statuto, Codice Deontologico e Regolamento coerenti con le normative della Regione Toscana.
- ** Assolvimento degli obblighi relativi a tutte le assicurazioni dovute per legge ai fini della responsabilità civile e degli infortuni nonché rispetto di tutte le norme di natura contrattuale, contributiva ed infortunistica.

** Trasparenza, corretta e capillare informazione sociale relativamente ai contenuti del percorso formativo ed ai costi.

La Scuola dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei corsi, alla Regione Toscana Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà autocertificazione relativamente, sia alle informazioni di cui ai punti precedenti sia a:

- Ottenimento di riconoscimento del corso: riferimenti determina provinciale e numero di matricola del progetto formativo
- Data avvio attività e programmazione attività formativa triennale ed annuale
 - Assolvimento obblighi assicurativi e contributivi
 -

2) Sezione degli operatori suddivisa in sottosezioni relative alle singole specializzazioni

Potranno essere iscritti in questa sezione, per le discipline di interesse, gli operatori che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Regolare attestato di qualifica rilasciato dalle scuole accreditate, quali Organismi formativi, ai sensi della L.R. 32/2002
- b. Possesso di adeguata assicurazione
- c. Svolgimento della propria attività in ambienti idonei e osservanti di tutte le norme di sicurezza ed igiene previste da normativa nazionale e regionale

In fase di prima applicazione della presente delibera e comunque fino a due anni dalla data di approvazione della stessa, i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco degli operatori sono:

attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico

e

svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 200 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di Associazioni operanti nel settore

Attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico

e

svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 400 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di Associazioni operanti nel settore

Attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico

e

svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 600 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di Associazioni operanti nel settore

L.R. n. 73 del 30/12/2008 (estratto)

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali

Art. 1

La presente legge definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.

- a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni;
- b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile;
- c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

Art. 2

Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

- a) per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
- b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio;
- c) per associazione professionale di prestatore d'opera intellettuale, ogni professione diversa dalla lettera b) che abbia rilevanza economica e sociale;
- d) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
- e) per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3

La commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

- a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
- b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
- c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

La commissione è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
- b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di professione associata di prestatori d'opera intellettuali.

Art. 5

Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale, che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

Art. 6

La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressioni di professioni ordinistiche operanti in Toscana che ne facciano richiesta.

Art. 7

La Regione promuove le attività professionali favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida ed efficace attuazione delle politiche europee.

La Regione mira a semplificare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai fondi europei. E' istituita, presso la Giunta regionale, un'apposita sede per lo svolgimento dell'arbitrato e della conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall'attuazione delle politiche.

Art. 8

La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza

multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.

Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:

- a) servizi di agenzia formativa;
- b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
- c) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
- d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
- e) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
- f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.

Art. 9

E' costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti.

In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:

- a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

- b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
 - 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
 - 2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
 - 3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

La Regione Toscana, con la [Legge Regionale 30 Dicembre 2008, n.73](#), istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

Attraverso il fondo, la cui gestione è affidata ad ARTEA, la Regione Toscana si fa garante nei confronti delle [Banche](#) aderenti all'iniziativa affinché i giovani professionisti ovvero gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale possano ottenere un prestito per l'acquisizione di strumenti informatici o per sostenere le spese di impianto di nuovi studi professionali.

Istruzioni Generali (per la normativa di dettaglio vedere il [Regolamento di Attuazione](#))

Beneficiari:

Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione:

- 1) gli esercenti la pratica o il tirocinio professionale di età non superiore a 30 anni;
- 2) i giovani professionisti di età non superiore a 40 anni.

(i requisiti di età per accedere alle misure previste devono essere posseduti al 01/01/2009) (vedi [Decreto regionale n. 3122 del 25/06/2009](#)).

Con i seguenti requisiti :

- Domicilio professionale prevalente in Toscana (intendendo per domicilio professionale prevalente la realizzazione di almeno il 60 per cento del reddito da attività professionale svolta in Toscana).

- E che, alternativamente, sono:

a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali;

b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica (in fase di aggiornamento) di cui all'articolo 5 della legge Regionale 73/2008, espressione di professionisti prestatori d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.

Oggetto, natura e misura della Garanzia

1) La garanzia è fornita per prestiti:

a) d'onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni (Beneficiari al punto 1) per l'acquisizione di strumenti informatici, per un importo massimo complessivo di 3000 Euro;

b) a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni (Beneficiari al punto 2), finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, per un importo massimo complessivo di 9000 Euro, mediante:

- progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti
- programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza
- progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale;

2. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile;

3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al 60 per cento con riferimento all'importo di ciascun finanziamento; l'importo è elevabile fino all'80 per cento per i finanziamenti concessi ai progetti di avvio studi associati od intersettoriali;

4. In attuazione del comma 5 dell'articolo 9 della legge sulla disciplina delle condizioni di accesso delle donne al

fondo, la garanzia, è elevata all'80 per cento quando la domanda di ammissione è presentata da giovani professioniste;

5. Nei limiti dell'importo di cui al punto 3, la garanzia rilasciata copre l'ammontare dell'esposizione del soggetto finanziatore nei confronti del professionista; l'ammontare è comprensivo capitale e interessi contrattuali e di mora;

6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali; il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi;

7. La garanzia può essere richiesta:

- per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori;
- per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.

8. Il tasso di interesse applicato al prestito è un tasso fisso omnicomprensivo rispetto a qualsiasi voce di commissione o spesa, risultante dalla somma del tasso [IRS](#) lettera della durata dell'operazione con lo [Spread](#) massimo indicato per ogni Banca aderente all'iniziativa.

Come ottenere il prestito e attivare la garanzia

I soggetti, che sono in possesso dei requisiti descritti nel paragrafo "Beneficiari", possono accedere al fondo consegnando direttamente alle [Banche](#) aderenti la [domanda](#) di richiesta di attivazione della garanzia per gli interventi decritti nel paragrafo "Oggetto, natura e misura della Garanzia".

Sarà la Banca stessa a chiedere ad ARTEA, in nome e per conto del beneficiario, l'accesso al fondo.

CONTATTI

 garanzie@artea.toscana.it 

Tel. 0553241872

Tel. 0553241707

DECRETO 1 luglio 2011, n. 2721

certificato il 06-07-2011

Discipline Bio-naturali: predisposizione elenco operatori, ex L.R. 2/2005.

IL DIRIGENTE DECRETA

1) di iscrivere, in fase di prima applicazione, nella sezione degli operatori di cui all'art. 5 comma 4 della L.R. 2/2005, gli operatori delle Discipline individuate dalla delibera C.R.T. n. 1/2009 e dalla delibera C.R.T. n. 9/2010, e specificatamente Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Esercizi di lunga vita Taiji – Qi Gong, Tuina, Suoni Musica e Benessere, Yoga, Osteopatia e Metodo Feldenkrais, che autocertifichino alla Giunta regionale il possesso dei titoli di cui all'allegato B della delibera C.R.T. n. 1/2009, di seguito specificati:

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 700 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 200 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore;

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 500 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 400 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore;

- attestati di frequenza e/o partecipazione rilasciati al termine di specifici corsi, nella disciplina di riferimento, della durata di almeno 300 ore fra insegnamento teorico e pratico e svolgimento di attività, nella specifica disciplina, per almeno 600 ore in due anni continuativi documentato con fatture, ricevute fiscali o attestazioni di associazioni operanti nel settore;

2) di approvare il fac-simile di domanda per l'inserimento degli operatori negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 4, della L.R. 2/2005, nonché il fac-simile di autocertificazione del possesso dei titoli di cui all'allegato B della Delibera C.R.T. 1/2009, riportati nell'allegato A del presente decreto;

3) di pubblicare sul portale della Regione Toscana, l'elenco regionale degli operatori, come previsto dall'Allegato B della sopracitata delibera C.R.T. 1/2009, unitamente alla relativa modulistica di cui al presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014, n. 19
**Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione
delle discipline bionaturali.**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 52 del 12/11/2014

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

27/11/2014 entrata in vigore

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

Art. 2

(Discipline bionaturali)

1. Ai fini della presente legge per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 3

(Elenco dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali)

1. È istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, l'elenco regionale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali previsto dall' [articolo 6](#) .

3. In sede di prima applicazione e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal [comma 2](#) , possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali.

Art. 4

(Reti del benessere)

1. La Regione promuove la costituzione di reti del benessere tra gli operatori in discipline bionaturali attraverso la costituzione di associazioni professionali ai sensi dell' [articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4](#) (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualità.

Art. 5

(Elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali)

1. Per le finalità di cui all' [articolo 1](#) , presso la struttura competente della Giunta regionale, è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali.

2. Gli operatori in discipline bionaturali che intendono iscriversi all'elenco regionale di cui al [comma 1](#) , presentano apposita richiesta alla struttura regionale competente, anche per il tramite delle proprie associazioni professionali di cui all' [articolo 4](#) .

3. L'iscrizione all'elenco consente alla struttura regionale competente la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.

4. La Giunta regionale con proprio atto, sentito il Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali di cui all' [articolo 6](#) , definisce le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 6

(Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali. Il Comitato tecnico dura in carica quattro anni ed è composto:

a) dall'assessore regionale competente o suo delegato, che lo presiede;

b) dai rappresentanti delle reti del benessere previste dall' [articolo 4, comma 1](#) , che lo richiedano;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di welfare o suo delegato;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale o suo delegato;

e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori designato ai sensi dell' [articolo 5, comma 1, lettera g\), della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 17](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della [L.R. 10 luglio 1987, n. 34](#));

f) da rappresentanti degli enti di formazione per operatori in discipline bionaturali nazionali e locali che offrono formazione in Discipline bionaturali da almeno due anni, che lo richiedano.

2. Il Comitato tecnico può essere integrato, su determinazione dello stesso o per iniziativa del suo Presidente, in relazione agli argomenti trattati, con altri dirigenti dei settori regionali competenti e con esperti nello specifico campo di riferimento rispetto all'argomento oggetto di trattazione.

3. Il Comitato tecnico svolge funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, nonché di confronto e di proposta di nuovi interventi rientranti nelle finalità previste dall' [articolo 1](#) e, in particolare, svolge le seguenti attività:

a) propone alla Giunta regionale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco previsto dall' [articolo 3](#) ;

b) individua regole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall' [articolo 3](#) ;

c) propone alla Giunta regionale e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare l'offerta delle prestazioni;

d) propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico ed i requisiti per l'individuazione dei soggetti chiamati a designare i componenti del Comitato di cui al [comma 1, lettera b\)](#) sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente presso cui è istituito il Comitato tecnico.

5. La partecipazione all'attività del Comitato tecnico è a titolo gratuito.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato tecnico scientifico è nominato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

(Informazioni sull'attuazione della legge)

1. Ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare permanente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Il Consiglio dei Ministri del 24 Dicembre 2014 ha esaminato e impugnato la legge umbra che passata all'esame della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.